

## 1. INFORMAZIONI SULLA BANCA DATI F-GAS

### 1.1 COMUNICAZIONE DELLE VENDITE (DAL 24 LUGLIO 2019)

Il D.P.R.146/2018 istituisce la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e, all'articolo16, stabilisce che l'obbligo di comunicazione dei dati di vendita decorre dal **24 luglio**, 6 mesi dall'entrata in vigore del Decreto.

La Banca Dati verrà avviata anticipatamente per consentire l'iscrizione e la predisposizione di procedure e strumenti.

Fino alla data del 24 luglio avrà valore legale il registro cartaceo (si tratta di un adempimento previsto dal Regolamento europeo). Dalla data del 25 luglio invece avrà valore legale la nuova banca dati.

### 1.2 COMUNICAZIONI DEGLI INTERVENTI (DAL 25 SETTEMBRE 2019)

Il D.P.R.146/2018 istituisce la Banca dati gas fluorurati e apparecchiature contenenti gas fluorurati che, come chiarito all'articolo16, diventerà operativa (per quanto riguarda la comunicazione dei dati sugli interventi) decorsi **8** mesi dall'entrata in vigore del Decreto, ovvero dal 23 settembre 2019.

Fino alla data del 24 settembre avrà valore legale il registro cartaceo.

A partire dal 25 settembre 2019, l'obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati dalla quale sarà possibile scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle apparecchiature.

### 1.3 CHI DEVE INSERIRE I DATI NELLA BANCA DATI

- L'obbligo di comunicazione non è più a carico agli operatori ma ai soggetti certificati che svolgono l'attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento, ciascuno per la parte di sua competenza.
- Imprese certificate (e quindi già iscritte al registro) che svolgono attività di installazione, manutenzione, riparazione di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento contenenti gas fluorurati.
- Nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione la persona fisica certificata (e quindi già iscritta al registro)
- Operatori che si avvalgono di personale interno per le attività di installazione, manutenzione o riparazione.
- Attività nel campo delle celle frigorifere di camion e rimorchi.
- Ovviamente questo non impedisce che, *materialmente*, la comunicazione possa essere effettuata dall'impresa.

## 1.4 PER QUALI APPARECCHIATURE

Le apparecchiature sono definite dall'articolo 4 c.2 del regolamento 517/2014

- a) apparecchiature fisse di refrigerazione;
- b) apparecchiature fisse di condizionamento d'aria;
- c) pompe di calore fisse;
- e) celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;

Il Regolamento elenca i FGAS nell'ambito di applicazione cui si aggiungono le loro miscele.

La soglia di 5 tonnellate di CO2 equivalenti è utilizzata esclusivamente per determinare gli obblighi e la frequenza dei controlli delle perdite. (*chiarimento sul sito del Ministero Ambiente 31/1/2019*)

## 1.5 QUANDO E COME COMUNICARE CON LA BANCA DATI

La comunicazione va effettuata alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro **30** giorni:

- **dall'installazione delle apparecchiature;**
- **Dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;**
- **Dallo smantellamento delle apparecchiature.**

## 1.6 DATI DA INSERIRE

i seguenti dati vanno inseriti:

- data di installazione (secondo la definizione di installazione) o data dell'intervento;
- fattura e scontrino di vendita (se disponibile);
- luogo di installazione/smantellamento;
- anagrafica dell'operatore;
- tipologia di apparecchiatura;
- codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;

- quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti;
- nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, *ove del caso*, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
- dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento;
- quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l'intervento sull'apparecchiatura.
- osservazioni: campo libero non codificato.

Il sistema rilascerà un codice univoco al primo intervento che rappresenterà il codice unico nel caso di apparecchiature prive di matricola.

## Esempio

### Inserimento attività : Installazione

Anagrafica manutentore*			
<input type="text"/>			<input type="button" value="INSERISCI"/>
Codice fiscale	Denominazione	Certificato	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Anagrafica operatore*			
<input type="text"/>			<input type="button" value="AGGIUNGI +"/>
Apparecchiatura*		Matricola*	
Seleziona il tipo di apparecchiatura		<input type="text"/>	
Indirizzo di installazione			
Via*	Civico*	Città*	Provincia*
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tipologia FGas* presente	Quantità presente in kg*	CO2 equivalente presente in t*	
Seleziona un FGas o una miscela	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Tipologia FGas* caricata	Quantità caricata in kg*	CO2 equivalente caricata in t*	
Seleziona un FGas o una miscela	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Hai utilizzato un gas riciclato? <input checked="" type="checkbox"/>		Anagrafica Impianto di riciclaggio	<input type="button" value="AGGIUNGI +"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Numero fattura o scontrino di vendita*	Data di vendita*	Data di Installazione*	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Note			
<input type="text" value="fds"/>			
<input type="button" value="SALVA"/>			<input type="button" value="SALVA E COMUNICA"/>

## 1.7 COMUNICAZIONI SULLE VENDITE DI REFRIGERANTI

Ai fini dell'esercizio dell'installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o ,i gas fluorurati sono esclusivamente **venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati** pertinenti o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato

Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono **registri** contenenti informazioni pertinenti relative agli **acquirenti** di gas fluorurati. [Regolamento 517 art. 11 e 6]

## 1.8 COMUNICAZIONE SULLE VENDITE DI APPARECCHIATURE

Le apparecchiature

- non ermeticamente sigillate,
- contenenti gas fluorurati a effetto serra,

sono vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che **l'installazione** è effettuata da **un'impresa certificata**. [Regolamento 517 art. 11]

L'obbligo è riferito a tutte le apparecchiature a prescindere dal contenuto di FGAS.

**Nota:** le apparecchiature ermeticamente sigillate, come descritte più avanti sono escluse. Sono apparecchiature in cui tutte le parti contenenti gas fluorurati a effetto serra sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere valvole sigillate o punti di accesso sigillati per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati, e che abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui sotto una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita;

## 1.9 CHI HA L'OBBLIGO DI INSERIRE I DATI

Le imprese che forniscono

- **gas fluorurati** a effetto serra *per le attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature* che contengono F GAS per cui è richiesto un certificato.
- **Apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti F GASa :**
- **Utilizzatori finali (che si impegnano a far installare da imprese certificate).**

- Installatori (che indicano l'utente finale).
- Il venditore coincide con l'installatore.

## 1.10 ACCESSIBILITA'

- Inserimento e trasmissione dei dati con procedure guidate e anche attraverso interoperabilità.
- Gestione di un libretto virtuale, con anagrafica apparecchiature e operatori e diario interventi.
- Personalizzazione della procedura di inserimento per semplificare le operazioni.
- Versamento dei diritti annuali dovuti, che sono pari a 21 € per le imprese e 13 € per le persone.
- Possibilità di ottenere liste ed elenchi di riscontro sulle attività svolte, e sulle anomalie rilevate.

Esempio del libretto elettronico

### Libretto elettronico apparecchiatura

<b>Id app. Banca Dati:</b> A12552350	<b>FGas presenti</b>
<b>Operatore:</b>	<b>Tipo gas:</b> R-23 Trifluorometano
<b>Matricola:</b> 5691142	<b>Quantità in kg:</b> 3
<b>Data installazione:</b> 03/01/2018	<b>Q.tà in t di CO2 equivalente:</b> 0.37
<b>Tipo:</b> Apparecchiatura fissa di condizionamento d'aria	
<b>Indirizzo:</b> via Lagrange, 114 Milano (MI)	

  

Manutentore	Esito	Tipo intervento	Data attività	Dettaglio
MASSIMO ROSSI -			05/06/2018	
MASSIMO ROSSI -			01/06/2018	
MASSIMO ROSSI -	✓		22/05/2018	
MASSIMO ROSSI -	✓		14/05/2018	
GIOVANNI FERRARI -			02/05/2018	
GIOVANNI FERRARI -	✗		01/05/2018	
GIOVANNI FERRARI -			25/04/2018	

[SCARICA LIBRETTO](#)

## 2. GLI OPERATORI

il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature. A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- libero accesso all'apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;
- controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;
- il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di controlli o riparazioni.

### 2.1 UTILIZZO DI PERSONALE E AZIENDE CERTIFICATE

Ai sensi del D.P.R.n.146/2018, l'impresa o ente che si configura come "operatore" delle apparecchiature contenenti F-gas non deve iscriversi al Registro né certificarsi.

Tale impresa o ente ha l'**obbligo di rivolgersi a persone o imprese certificate** per le operazioni di installazione, manutenzione, riparazione, assistenza e smantellamento delle suddette apparecchiature nonché per l'attività di controllo delle perdite e di recupero degli F-gas.

**Non cambiano quindi gli obblighi per gli operatori.**

Qualora svolga tali attività con personale interno, il personale dovrà essere iscritto al registro e in possesso di certificato.

### 2.2 COMUNICAZIONE ANNUALE

A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R.n.146/2018, è abrogato l'articolo 16, comma 1 del D.P.R.n.43/2012 relativo alla comunicazione al ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati.

**La Dichiarazione F gas relativa alle informazioni del 2018 (da fare entro il 31 maggio 2019) non dovrà essere trasmessa.**

## 3. TENUTA DEL LIBRETTO DI IMPIANTO

Fino alla data del 24 settembre 2019 avrà valore legale il registro cartaceo (si tratta infatti di un adempimento previsto dal Regolamento europeo) che dovrà essere tenuto da operatori di:

- apparecchiature con carico di gas fluorurati pari o superiore a 5 tonnellate di CO<sub>2</sub>equivalente.
- apparecchiature ermeticamente sigillate con carico di refrigerazione superiore a 10 ton di CO<sub>2</sub>equivalente.

A partire dal 25 settembre 2019, l'obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione che installatori e manutentori trasmetteranno alla Banca dati dalla quale l'operatore potrà scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.

#### 4. SANZIONI

Sulla Gazzetta Ufficiale del 2/1/2020 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi, di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014, e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, attuati con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.

Si evidenziano di seguito alcune delle violazioni contemplate dal Decreto Legislativo con riferimento agli obblighi connessi al Registro F-Gas e alla Banca Dati F-Gas di cui al DPR 146/2018

- L'articolo 6 stabilisce che le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 le informazioni previste, entro trenta giorni dalla data dell'intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.
- L'articolo 8 stabilisce che le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
- L'impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un'impresa che non è in possesso del certificato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
- per quanto riguarda le vendite il Decreto Legislativo stabilisce che le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato o attestato per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
- Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
- Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati, le informazioni previste

sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.

L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), nonché dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l'autorità nazionale competente. All'accertamento delle violazioni previste dal decreto possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.